REGOLAMENTO (CEE) N. 1908/91 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1991

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1991/1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la quarta convenzione ACP-CEE a Lomé il 15 dicembre 1989 ; che la Comunità ha deciso con il regolamento (CEE) n. 524/91 del Consiglio, del 27 febbraio 1991, riguardante l'applicazione della decisione n. 1/91 del Consiglio dei ministri ACP-CEE che proroga la decisione 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1990 [1], di applicare in anticipo ed in maniera autonoma il protocollo n. 6 allegato alla convenzione ;

considerando che il protocollo n. 6 in questione prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché fra gli Stati membri ; che fino al 31 dicembre 1993 la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per cui sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee [2] prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali che devono essere applicati da questi due Stati membri ; che, a causa delle particolarità del mercato del rum, il periodo contingentale si estende dal 1° luglio al 30 giugno ;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992 deve essere fissato a 197 771 ettolitri di alcole puro ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al predetto contingente e l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è illecito ripartire i contingenti comunitari tra gli Stati membri, a meno che circostanze impellenti di carattere amministrativo, tecnico o economico vietino di procedere diversamente ; che occorre, inoltre, nei casi in cui una ripartizione di contingenti viene decisa, prevedere un meccanismo che consenta di proteggere l'integrità della tariffa doganale comune ;

considerando che le difficoltà economiche che potrebbero risultare per i dipartimenti e territori d'oltremare (DOM) da una brusca modifica del sistema per l'importazione di rum originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) costituiscono una ragione impellente che giustifica il mantenimento temporaneo e parziale di questo sistema ; che conviene tuttavia avviarsi verso l'abbandono del sistema della ripartizione del contingente in quote nazionali, il quale si può giustificare soltanto a titolo transitorio e dovrà comunque sparire nella prospettiva del completamento del mercato unico ;

considerando che in queste condizioni è opportuno aumentare il volume della riserva comunitaria al 60 %, con un sistema di trasferimenti automatici delle quote degli Stati membri verso detta riserva quando questa è utilizzata all'80 % ;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, l'evoluzione delle importazioni degli Stati membri è stata la seguente :

(in ettolitri di alcole puro)

Stati membri	1988	1989	1990
Benelux	7 389	7 621	9 339
Danimarca	2 038	1 748	2 404
Germania	42 523	48 591	50 451
Grecia	—	586	5 699
Spagna	—	156	9 514
Francia	1 216	19	—
Irlanda	2 189	2 973	2 282
Italia	806	431	54
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	63 525	83 773	70 436
Totale	119 686	145 898	150 179

[1] GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 2.
[2] GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti in questione e delle previsioni fatte da alcuni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume contingentale possono approssimativamente stabilirsi come segue :

Benelux	5,86
Danimarca	1,49
Germania	34,05
Grecia	1,51
Spagna	2,32
Francia	0,30
Irlanda	1,79
Italia	0,31
Portogallo	0,00
Regno Unito	52,37

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita ; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che occorre prevedere le misure appropriate per assicurare l'applicazione del protocollo n. 6 in condizioni tali da consentire lo sviluppo delle correnti di scambio tradizionali tra gli Stati ACP e la Comunità e tra gli Stati membri ;

considerando che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992 i prodotti designati qui di seguito originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcoole puro)	Dazio contingentale
09.1605	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	197 771	esenzione

2. Entro i limiti di questo contingente il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e del regolamento (CEE) n. 1820/87.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. Una prima parte, pari a 79 108 ettolitri di alcole puro, è ripartita tra gli Stati membri ; le quote che, con riserva dell'articolo 4, sono valide fino al 30 giugno 1992, ammontano ai quantitativi seguenti :

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	4 636
Danimarca	1 178
Germania	26 935
Grecia	1 194
Spagna	1 835
Francia	235
Irlanda	1 425
Italia	245
Portogallo	10
Regno Unito	41 425

3. La seconda parte, pari a 118 663 ettolitri di alcole puro, costituisce la riserva comunitaria.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, è utilizzata totalmente si applicano le disposizioni che seguono.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per i prodotti contemplati dal presente regolamento, e se tale domanda viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato

membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di una quantità corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono concessi della Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dallo Stato membro interessato ogniqualvolta il saldo disponibile lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate, esso provvede, non appena possibile, a versarle nuovamente nella riserva.

Se le quantità domandate sono superiori al saldo disponibile della riserva, l'attribuzione avviene in proporzione alle domande. Gli Stati membri ne vengono informati della Commissione.

Articolo 4

Non appena la riserva quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In questo caso essa notifica anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi dalla riserva comunitaria secondo le disposizioni dell'articolo 3, se queste disposizioni non sono già applicabili.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2 gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che a tale data non sia stata utilizzata.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, finché il saldo dei volumi contingentali lo consente.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1316/87 del Consiglio, dell'11 maggio 1987, relativo alle misure di salvaguardia previste dalla terza convenzione ACP-CEE [1] e le disposizioni che lo sostituiranno nell'ambito della quarta convenzione ACP-CEE sono applicabili ai prodotti di cui al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

[1] GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 1.